REGOLAMENTO (CEE) N. 1547/76 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1976

recante modifica del regolamento (CEE) n. 459/76, che istituisce un sistema di prezzi minimi applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro originari della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1164/76 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 459/76 della Commissione, del 27 febbraio 1976 (4), ha istituito un sistema di prezzi minimi applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro originari della Grecia ; che sussistono tuttora giacenze considerevoli di tali prodotti sia nella Comunità che in Grecia ; che, d'altro canto, i prezzi d'offerta dei concentrati greci sul mercato mondiale sono notevolmente inferiori al prezzo minimo succitato ; che, pertanto, l'applicazione del prezzo minimo ai concentrati provenienti dalla Grecia resta necessaria per eliminare qualsiasi rischio di perturbazione sul mercato comunitario ;

considerando che nell'ultima campagna si è constatato che i prezzi di costo dei prodotti comunitari sono fortemente aumentati rispetto a quelli su cui ci si era basati negli anni precedenti per determinare il prezzo minimo applicabile ai prodotti greci ; che, di conseguenza, occorre adeguare il livello del prezzo minimo e del prezzo minimo speciale fissati nel summenzionato regolamento (CEE) n. 459/76, conformemente all'articolo 41 dell'accordo d'associazione con la Grecia, senza tuttavia intralciare la piena applicazione dei criteri specificati all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, del trattato e, più particolarmente, senza ostacolare la preferenza naturale menzionata in detta disposizione ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 459/76 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica alle operazioni per le quali le formalità doganali d'importazione sono espletate a decorrere dal 1° luglio 1976 sotto la scorta di un titolo d'importazione richiesto, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 193/75 (5) a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 38.
(3) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7.
(4) GU n. L 53 del 28. 2. 1976, pag. 83.
(5) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

ALLEGATO

Prezzo minimo all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria, espresso in UC/100 kg di peso netto (1), dazi doganali inclusi

Contenuto in estratto secco		In imballaggi immediati di 4 kg o più	Imballaggi immediati inferiori a 4 kg ma pari o superiori a 1,5 kg	Imballaggi immediati inferiori a 1,5 kg ma pari o superiori a 0,7 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,7 kg ma pari o superiori a 0,25 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,25 kg ma pari o superiori a 0,15 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,15 kg
pari o superiore a (%)	ma inferiore a (%)						
—	20	44,8	48,3	52,8	55,2	64,3	67,2
20	22	48,5	51,0	55,8	58,2	67,9	72,8
22	24	51,1	53,7	58,8	61,3	71,5	76,6
24	26	53,6	56,3	61,6	64,3	75,0	80,4
26	28	56,1	59,0	64,6	67,4	78,6	84,2
28	30	58,7	61,6	67,5	70,4	82,2	88,1
30	32	61,2	64,3	70,4	73,5	85,8	91,9
32	34	63,8	67,0	73,4	76,5	89,3	95,7
34	36	66,3	69,7	76,3	79,6	92,9	99,5
36	38	68,9	72,3	79,2	82,6	96,4	103,3
38	40	71,4	75,0	82,1	85,7	100,0	107,1
40	42	74,0	77,7	84,9	88,8	103,5	110,9
42	—	76,5	80,3	88,0	91,8	107,1	114,8

(1) Per peso netto s'intende il peso del prodotto, imballaggio immediato compreso.

Prezzo minimo speciale all'importazione nei nuovi Stati membri, espresso in UC/100 kg di peso netto (1), dazi doganali inclusi

Contenuto in estratto secco		In imballaggi immediati di 4 kg o più	Imballaggi immediati inferiori a 4 kg ma pari o superiori a 1,5 kg	Imballaggi immediati inferiori a 1,5 kg ma pari o superiori a 0,7 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,7 kg ma pari o superiori a 0,25 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,25 kg ma pari o superiori a 0,15 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,15 kg
pari o superiore a (%)	ma inferiore a (%)						
—	20	33,6	36,2	39,6	41,4	48,2	50,4
20	22	36,4	38,2	41,8	43,6	50,9	54,6
22	24	38,3	40,2	44,0	45,9	53,6	57,4
24	26	40,2	42,2	46,2	48,2	56,2	60,3
26	28	42,1	44,2	48,4	50,5	58,9	63,1
28	30	44,0	46,2	50,6	52,8	61,6	66,0
30	32	45,9	48,2	52,8	55,1	64,3	68,9
32	34	47,8	50,2	55,0	57,4	66,9	71,7
34	36	49,7	52,2	57,2	59,7	69,6	74,6
36	38	51,6	54,2	59,4	62,0	72,3	77,4
38	40	53,5	56,2	61,6	64,2	74,9	80,3
40	42	55,4	58,2	63,6	66,5	77,6	83,2
42	—	57,3	60,2	66,0	68,8	80,3	86,0

(1) Per peso netto s'intende il peso del prodotto, imballaggio immediato compreso.